

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL'AGENZIA**

TITOLO 1° – LE FINALITA'

L'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova assume il sistema di misurazione e valutazione della performance quale strumento per il miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e per la crescita delle competenze professionali dei dipendenti. Riconosce il merito attraverso l'erogazione di premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative.

TITOLO 2° - I SOGGETTI

Sono parti attive del processo di misurazione e valutazione della performance:

- 1) il Presidente;
- 2) il Nucleo di Valutazione;
- 3) il Direttore.

Articolo 2.1 – il Presidente

Compete al Presidente la valutazione del Direttore, sulla base della proposta formulata dal Nucleo di Valutazione. Qualora il Presidente si discosti da tale proposta, ne fornisce idonea motivazione.

Articolo 2.2 – il Nucleo di Valutazione

Per la disciplina della nomina e del funzionamento del Nucleo di Valutazione si fa rinvio al successivo titolo 3.

Articolo 2.3 – Il Direttore

Compete al Direttore la valutazione del personale dipendente sulla base della metodologia adottata da questo ente. Nel processo di valutazione, il Direttore può sentire il titolare di posizione organizzativa responsabile del servizio a cui il dipendente è assegnato, ove presente.

TITOLO 3° IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Articolo 3.1 – Istituzione

E' istituito, in posizione di autonomia rispetto alla struttura organizzativa dell'ente, il Nucleo di Valutazione a cui spetta il compito di sovrintendere al processo di misurazione e valutazione della performance.

Articolo 3.2 – Composizione

Il Nucleo di Valutazione è composto, in forma monocratica, da un esperto, esterno all'Amministrazione, in possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della gestione, dell'organizzazione e della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni. Tali professionalità ed esperienza devono essere desumibili dal curriculum. Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione il soggetto che rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, colui che ha rapporti di parentela entro il quarto grado, o di affinità, entro il terzo grado, con i componenti gli organi dell'ente o dei dipendenti dello stesso ovvero il soggetto che abbia subito condanne penali ovvero abbia in corso procedimenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione. Non viene considerata causa ostativa alla nomina l'appartenenza ad altro Nucleo di Valutazione.

Articolo 3.3 – Nomina e durata

La nomina avviene con atto del Presidente. La durata dell'incarico è fissata in tre anni e può essere rinnovata, anche senza soluzione di continuità. E' fatta salva la revoca anticipata nel caso di sopravvenuta incompatibilità ovvero per comportamenti lesivi dell'immagine dell'ente.

Articolo 3.4 – Funzionamento

Il componente del Nucleo di Valutazione provvede ai compiti affidatigli dalla legge e dal presente regolamento. Le riunioni si possono tenere anche al di fuori della sede dell'Agenzia. Il componente del Nucleo di Valutazione informa, anche tramite mail, delle riunioni il referente individuato presso l'Agenzia, specificandone l'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere attribuite dal componente del Nucleo di Valutazione ad un dipendente dell'ente. Tutti i soggetti che intervengono alle riunioni hanno l'obbligo della riservatezza rispetto a fatti e notizie di cui vengano a conoscenza in ragione del loro incarico.

Articolo 3.5 – Compiti

Oltre a quanto previsto dall'art. 3.1, il Nucleo di Valutazione deve:

- 1) monitorare il funzionamento del sistema di valutazione, comunicando tempestivamente al Presidente eventuali criticità rilevate;
- 2) esprimere parere sul piano delle performance;
- 3) garantire la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto applicabile, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dai contratti collettivi decentrati integrativi e dai regolamenti interni all'amministrazione;
- 4) validare la relazione sulla performance;
- 5) proporre al Presidente la valutazione annuale del Direttore, sulla base della metodologia adottata;
- 6) sovrintende agli obblighi in materia di trasparenza;
- 7) esplica eventuali altri compiti attribuiti per legge, regolamento o contratto collettivo al Nucleo di Valutazione.
- 8) Nell'ambito delle competenze assegnate, il Nucleo di Valutazione relaziona sul proprio operato direttamente al Presidente.

Articolo 3.6 – Obbligo di collaborazione

Tutti i soggetti, interni ed esterni all'ente, in possesso di informazioni utili al processo valutativo, devono prestare la massima collaborazione con il componente del Nucleo di Valutazione. Quest'ultimo ha diritto di accedere a tutti gli atti e le informazioni che possono risultare utili nello svolgimento del proprio incarico.

Titolo 4° – LA CONCILIAZIONE

Articolo 4.1 – Procedure di conciliazione

Qualora il dipendente non concordi con la valutazione ottenuta, lo stesso può inviare istanza indirizzata al Nucleo di Valutazione e intesa ad ottenere una revisione della valutazione stessa. L'istanza va motivata con riferimento a fatti e circostanze precisi e puntuali. Il Nucleo di Valutazione si esprime entro 15 giorni dal ricevimento, sentito il dipendente interessato e il Direttore che ha provveduto alla valutazione.

Il Direttore, qualora non concordi con la valutazione ottenuta, può proporre istanza di riesame motivata e indirizzata al Presidente. Quest'ultimo, sentito il Nucleo di Valutazione e il Direttore stesso, decide entro 15 giorni dal ricevimento.